

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2024, n. 0128/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale per il sostegno degli investimenti produttivi della filiera bosco-legno ai sensi dell'articolo 2, comma 33, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024).**

#### CAPO I

##### DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Soggetti beneficiari
- Art. 4 Requisiti di ammissibilità
- Art. 5 Regime di aiuto e settori esclusi
- Art. 6 Limite dell'aiuto e intensità dell'agevolazione
- Art. 7 Divieto di cumulo

#### CAPO II

##### INIZIATIVA FINANZIABILE E SPESE AMMISSIBILI

- Art. 8 Iniziativa finanziabile
- Art. 9 Spese ammissibili
- Art. 10 Spese non ammissibili
- Art. 11 Avvio, durata, conclusione e proroga dell'iniziativa

#### CAPO III

##### PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 12 Procedimento contributivo
- Art. 13 Presentazione della domanda
- Art. 14 Composizione della domanda
- Art. 15 Istruttoria della domanda
- Art. 16 Concessione dell'incentivo

#### CAPO IV

##### SUBENTRO, VARIAZIONI DELL'INIZIATIVA ED EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

- Art. 17 Subentri a seguito di operazioni societarie
- Art. 18 Variazioni all'iniziativa
- Art. 19 Erogazione in via anticipata

CAPO V  
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

- Art. 20 Presentazione della rendicontazione
- Art. 21 Istruttoria per l'erogazione dell'incentivo
- Art. 22 Liquidazione dell'incentivo
- Art. 23 Sospensione dell'erogazione dell'incentivo

CAPO VI  
OBBLIGHI E VINCOLI DEI BENEFICIARI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

- Art. 24 Obblighi dei beneficiari
- Art. 25 Vincoli per i beneficiari
- Art. 26 Annullamento, revoca e rideterminazione
- Art. 27 Ispezioni, controlli, verifiche tecniche e amministrative

CAPO VII  
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 28 Modifica degli allegati
- Art. 29 Disposizione transitoria
- Art. 30 Rinvii
- Art. 31 Entrata in vigore

ALLEGATO A: CODICI ATECO

ALLEGATO B: SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE DEL 13 DICEMBRE 2023 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI "DE MINIMIS".

ALLEGATO C: CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO

ALLEGATO D: MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

ALLEGATO E: CRITERI DI VALUTAZIONE

ALLEGATO F: IDENTIFICAZIONE AREE INTERNE

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1  
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, comma 33, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi in conto capitale, a parziale copertura degli investimenti produttivi della filiera bosco-legno, incentivando lo sviluppo sostenibile dell'economia del legno nel territorio regionale e promuovendo l'iniziativa di sviluppo tecnologico e innovativo orientata alla valorizzazione della risorsa legno regionale, alla crescita sostenibile e alla valorizzazione del comparto.

2. Per il sostegno dei progetti di innovazione tecnologica sostenibile di cui al comma 1 sono concessi alle imprese del settore incentivi orientati a:

- a) incentivare l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
- b) implementare l'adozione delle tecnologie dell'innovazione, dell'internazionalizzazione e della transizione verso forme di produzione "green" anche mediante la valorizzazione del legname proveniente da alberi schiantati a seguito di eventi calamitosi di origine abiotica o biotica;
- c) sostenere l'ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- d) sostenere l'innovazione del processo produttivo di uno stabilimento esistente.

3. L'iniziativa finanziata riguarda attività della filiera bosco-legno che inizia dallo stoccaggio del materiale ligneo sui piazzali, a seguire, fino alla realizzazione del prodotto finito, con esclusione degli investimenti per la trasformazione a fini energetici.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) accordo di foresta: strumento per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi di cui all'articolo 3, comma 4 quinquies.1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
  - b) alberi schiantati: piante abbattute a terra o abbattute solo parzialmente, divelte o stroncate in seguito ad eventi calamitosi di origine abiotica o biotica, degli ultimi 3 anni. Nel caso di attacchi parassitari devono potersi utilmente includere anche le piante in piedi attaccate purché colpite dai parassiti.
  - c) attivi immateriali: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

- d) attivi materiali: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- e) Catena di Rintracciabilità (Chain of Custody): certificato che permette di seguire il legname proveniente da foreste gestite in modo sostenibile in ogni fase della sua lavorazione, rendendo sempre possibile la rintracciabilità del legno, fino al prodotto finito e trasformato, compresi i prodotti a base di legno come la carta;
- f) certificazioni di qualità: procedure attraverso le quali degli enti terzi indipendenti di certificazione dichiarano che un determinato prodotto, processo, servizio o Sistema di Gestione è conforme a una specifica norma o ad un altro documento normativo;
- g) Comitato Tecnico: Comitato Tecnico di Valutazione di cui all'articolo 15 della LR 26/2005 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
- h) costi salariali: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'incentivo in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;
- i) economia circolare: in conformità alla comunicazione della Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2 dicembre 2015 COM (2015) 614 final (L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare), sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti;
- j) economia del legno: specializzazione produttiva che identifica le imprese che impiegano, anche in maniera parziale, risorse naturali forestali (legno o suoi derivati) all'interno dei propri processi aziendali;
- k) filiera bosco-legno: catena di passaggi produttivi che partono dall'estrazione dell'albero dal bosco e arrivano alla realizzazione della struttura o dei manufatti in genere in legno, ivi compreso il processo legato alla produzione di energia rinnovabile con scarti e sottoprodotti (uso a cascata);
- l) FSC® | Forest Stewardship Council® (FSC®): organizzazione globale senza fini di lucro dedicata alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo. FSC definisce standard basati su principi riconosciuti di gestione responsabile delle foreste che sono supportati da operatori attivi in campo ambientale, sociale ed economico. Nella certificazione della Catena di Custodia l'ente di certificazione accreditato valuta la rintracciabilità del legno FSC nel corso delle diverse fasi di trasformazione e commercializzazione, dall'arrivo dei tronchi in segheria, fino alla produzione di semi-lavorati (componenti per mobili, per infissi, etc.) o addirittura del prodotto finito (porte, mobili, pavimenti, etc.). Il termine Catena di Custodia è la traduzione letterale dell'espressione anglosassone Chain of Custody, che secondo la definizione data da FSC identifica il percorso intrapreso dai prodotti a partire dalla foresta oppure, nel caso di materiali di riciclo, dal momento in cui il materiale viene recuperato, fino al punto in cui il prodotto viene venduto con una dichiarazione FSC e/o viene finito ed etichettato FSC. La CoC include ciascuna delle fasi di approvvigionamento, lavorazione, commercio e distribuzione, laddove il passaggio alla fase successiva della filiera implica un cambiamento nella proprietà del prodotto;

- m) FTE: Equivalente a tempo pieno (anche unità di lavoro o ULA, in inglese: full-time equivalent o FTE); metodo che viene usato frequentemente sia per misurare in maniera univoca il numero degli addetti di un'azienda sia per il loro dimensionamento che in fase di pianificazione del personale;
- n) impresa femminile: ai sensi dell'articolo 3, del DPRReg 312/2011 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile), l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne o l'impresa individuale la cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;
- o) impresa giovanile: impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società. Per giovane s'intende la persona fisica che non ha ancora compiuto 40 (quaranta) anni di età;
- p) impresa in difficoltà: ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014 impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
1. nel caso di società a responsabilità limitata (diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del GBER, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il "capitale sociale" comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
  2. nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, (diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del GBER, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni dei soci

- hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
  5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- q) impresa unica: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2023/2831, si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
1. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  2. un'impresa ha il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  3. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  4. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai numeri da 1) a 4), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.
- r) legno di origine regionale: materiale legnoso derivante da utilizzazioni boschive attuate all'interno del territorio regionale previste da un Progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) o da una dichiarazione di taglio (DT);
- s) macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica: per espressa dicitura riportata nel documento di spesa o attraverso dichiarazione rilasciata dal venditore;
- t) macchinari, impianti e attrezzature ricondizionati: beni che hanno subito una serie di azioni finalizzate a prepararli, pulirli, testarli, mantenerli e, ove necessario, ripararli in modo da ripristinare le loro prestazioni o la loro funzionalità nell'ambito dell'uso cui sono destinati e della gamma di prestazioni previsti originariamente in sede di progettazione al momento della loro immissione sul mercato;
- u) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I, articolo 2, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER);
- v) nuova impresa: impresa iscritta al registro imprese della CCIAA competente per territorio da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di incentivo;
- w) PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes): alleanza globale di sistemi nazionali di certificazione forestale volti al mutuo riconoscimento

degli schemi di certificazione forestale; in Italia il PEFC opera come associazione, senza fini di lucro, che costituisce l'organo di governo nazionale del sistema di certificazione. PEFC è una Certificazione Forestale, che si fonda sul rispetto dei criteri e degli indicatori definiti nelle Conferenze Ministeriali per la Protezione delle Foreste in Europa (Helsinki 1993, Lisbona 1998). Lo schema PEFC certifica tutta la filiera legno: fase produttiva e fase di trasformazione e certifica quindi anche le cosiddette Catene di Custodia (Chain of Custody);

- x) rete di impresa: forma organizzativa tra due o più imprese basata sulla cooperazione ed il coordinamento tra imprese interdipendenti che stabiliscono connessioni e relazioni sulla base della stipulazione del contratto di rete d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.;
- y) Servizio competente: Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale competente in materia di attività produttive dell'Amministrazione regionale, responsabile dell'attuazione e della gestione del presente regolamento;
- z) settore del legno: insieme delle imprese attive nel settore della produzione (compreso il prelievo legnoso/comprese le utilizzazioni forestali), trasformazione, commercializzazione e impiego, anche parziale, del legno e dei suoi derivati all'interno dei propri processi aziendali;
- aa) soggetti non indipendenti: imprese e altri soggetti associati o collegati al beneficiario, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 651/2014, o soggetti che, rispetto al beneficiario, siano in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado o siano società con cui il beneficiario si trovi in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado rispetto a soci o amministratori o sia egli stesso socio o amministratore, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- bb) spese effettivamente sostenute: spese per le quali è stata emessa fattura e regolare quietanza;
- cc) tecnico abilitato: professionista esterno all'organizzazione dell'impresa e senza vincoli previsti dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), competente per materia iscritto ad un Ordine o a un collegio professionale;
- dd) zone omogenee di svantaggio socio-economico: definite e classificate come risulta dalla tabella A allegata alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), adottata ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), così come richiamata dall'articolo 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), modificata dall'articolo 10, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti).

*(Soggetti beneficiari)*

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:

- a) le micro, piccole e medie imprese localizzate nel territorio regionale;
- b) le micro, piccole e medie imprese che all'atto della presentazione della domanda non abbiano la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale. L'apertura della sede o dell'unità operativa, da iscriversi presso il Registro delle Imprese, deve intervenire prima dell'avvio dell'iniziativa e deve essere comunicata all'Amministrazione regionale. Nel caso in cui detta attivazione ed iscrizione non intervenga entro tale termine, l'incentivo non è concesso o viene revocato.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti di cui al comma 1, che svolgono attività primaria o secondaria, riferita alla sede o all'unità operativa in cui viene realizzato l'intervento, nel settore della trasformazione del legno o dell'utilizzazione dei prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, identificata secondo i codici ATECO 2007 – aggiornamento 2022 di cui all'Allegato A.

3. Le imprese che svolgono attività rientranti fra quelle indicate nella tabella B di cui all'Allegato A possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento a condizione che l'attività già esercitata dall'impresa preveda l'utilizzazione del legno, o l'impiego del materiale legnoso, per almeno il 70% della sua produzione, come risultante da specifica scheda tecnico-descrittiva.

4. Nel caso in cui l'impresa svolga una pluralità di attività codificate in una pluralità di codici ATECO, alcuni ammissibili ed alcuni non ammissibili, l'istanza sarà ammissibile se l'iniziativa è pertinente e connessa all'attività economica cui ad almeno un codice ATECO presente nell'Allegato A del regolamento.

5. Le imprese che, oltre ad operare nei settori ammessi dall'Allegato A del presente regolamento, operano anche nei settori della produzione primaria e trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura esclusi dall'applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831, devono disporre di un sistema adeguato di separazione delle attività o separazione contabile o distinzione dei costi in grado di garantire che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regolamento.

Art. 4

*(Requisiti di ammissibilità)*

1. I soggetti di cui all'articolo 3, al momento della presentazione della domanda, devono:

- a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio ed attive alla data di presentazione della domanda di incentivo;
- b) avere la sede o l'unità operativa nel territorio regionale;



- c) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- d) non avere le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- e) non essere state oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- f) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- g) rientrare nelle dimensioni d'impresa previste all'articolo 3, comma 1;
- h) essere in posizione di regolarità in materia di EUTR ovvero dell'insieme di norme previste dal Regolamento (UE) 995/2010, che vieta l'immissione sul territorio UE di legno e prodotti da esso derivati di origine illegale, e dalla normativa nazionale di attuazione dell'EUTR (D.lgs 178/2014);
- i) non aver effettuato una delocalizzazione, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

2. Al momento della presentazione della domanda il requisito di cui al comma 1, lettera b), per le imprese prive di sede o unità operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è reso sotto forma di impegno e dovrà essere reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva solo successivamente. L'apertura in Regione della sede o dell'unità operativa, da registrarsi presso il registro delle imprese, deve intervenire prima dell'avvio dell'iniziativa e deve essere comunicata all'Amministrazione regionale. In caso contrario il contributo non viene concesso o viene revocato.

#### Art. 5

##### *(Regime di aiuto e settori esclusi)*

1. Gli incentivi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non supera euro 300.000,00 nell'arco di tre anni.

3. Sono esclusi dall'applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale Regolamento comunitario, elencati nell'allegato B.

4. La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il beneficiario dichiara di essere o meno "impresa unica", come definita dalla normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del predetto Regolamento (UE) n. 2023/2831.

#### Art. 6

##### *(Limite dell'aiuto e intensità dell'agevolazione)*

1. Ai sensi dell'articolo 5 il limite massimo di incentivo concedibile a ciascuna impresa in conto capitale in regime "de minimis" è di 300.000,00 euro.

2. Al fine di evitare il superamento del massimale di cui al comma 1, il Servizio competente procede all'esatta determinazione dell'incentivo in sede di rilascio del provvedimento di concessione di cui all'articolo 16.

3. Fermo restando quando previsto dai commi 1 e 2, l'incentivo è concesso nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile maggiorato come di seguito specificato:

- a) nel caso in cui l'impresa sottoscriva un accordo di foresta: 10%;
- b) nel caso in cui l'intervento venga realizzato in una zona omogenea di svantaggio socio-economico di cui all'Allegato C: 10%.

#### Art. 7

##### *(Divieto di cumulo)*

1. Gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis".

2. In deroga al comma 1, gli aiuti di cui al presente regolamento sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili sotto forma di garanzia, anche in regime "de minimis", nel limite delle intensità e/o degli importi di aiuto stabiliti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

3. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

## CAPO II

### INIZIATIVA FINANZIABILE E SPESE AMMISSIBILI

#### Art. 8

##### *(Iniziativa finanziabile)*

1. L'iniziativa oggetto degli incentivi deve:
- a) comportare un costo totale almeno pari a euro 100.000,00;
  - b) essere sostenibile dal punto di vista economico-finanziario ai sensi dell'allegato D;
  - c) aumentare la capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
  - d) comportare o implementare l'adozione delle tecnologie dell'innovazione, l'internazionalizzazione e la transizione verso forme di produzione "green" anche mediante la valorizzazione del legname proveniente da alberi schiantati a seguito di eventi calamitosi di origine abiotica o biotica;
  - e) introdurre nuovi prodotti o nuovi servizi, oppure nuovi metodi per produrli distribuirli o usarli;
  - f) comportare l'ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente innovandone il processo produttivo o riattivandolo;
  - g) sostenere l'acquisizione e il mantenimento delle certificazioni di sostenibilità ambientale e qualità all'interno delle filiere che compongono l'economia del legno in Friuli Venezia Giulia;
  - h) ai fini dell'ammissibilità, ottenere un punteggio di almeno 20 punti, sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'allegato E.

Art. 9  
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese sostenute e pagate dai beneficiari per la realizzazione dell'intervento al netto dell'IVA, nel periodo di ammissibilità della spesa, ovvero a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed entro la data di conclusione indicata nel decreto di concessione.

2. Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione dell'iniziativa secondo le finalità di cui all'articolo 8 e relative in particolare a:

- a) terreni, nel limite del 10% della somma ammissibile delle voci di cui alle lettere c), d), e) e h) del presente comma, a condizione che venga presentata una perizia di stima, redatta da un valutatore qualificato, che attesti il valore di mercato del bene;
- b) immobili, nel limite del 20% della somma ammissibile delle voci di cui alle lettere c), d), e) e h) del presente comma, a condizione che venga presentata una perizia di parte, redatta da un valutatore qualificato indipendente e che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche e di edilizia vigenti. L'immobile inoltre non deve aver già fruito, nel corso dei dieci anni precedenti l'istanza, di un finanziamento pubblico nazionale o comunitario;
- c) macchinari, impianti, strumenti e attrezzature nuovi di fabbrica o ricondizionati;
- d) sensoristica (studio, progettazione e realizzazione) e hardware;
- e) beni immateriali quali software, brevetti, licenze d'uso e know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- f) costi per la realizzazione di opere edili nel limite del 40%, della somma ammissibile delle voci di cui alle lettere c), d), e) e h) del presente comma; dette spese sono

ammissibili a condizione che la struttura produttiva sia di proprietà del beneficiario al momento dell'avvio delle opere, ovvero che il beneficiario disponga di un titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 25, previo assenso scritto del proprietario;

- g) servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per la pianificazione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale connessi ai progetti di investimento, consulenze strategiche per lo sviluppo dei mercati e per lo sviluppo dei modelli digitali nel limite complessivo del 20% della somma ammissibile delle voci di cui alle lettere c), d), e) e h) del presente comma. Tali servizi possono essere forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti o da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione od altra documentazione equipollente. I servizi di consulenza potranno essere resi altresì da università, enti di ricerca e soggetti riconosciuti;
- h) acquisizione della prima certificazione con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione.

3. Sono ammissibili altresì le seguenti spese nel limite complessivo del 20% della somma ammissibile delle voci di cui alle lettere c), d), e) e h) del comma 2:

- a) costi salariali stimati, relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'iniziativa di cui all'articolo 8, calcolati per il periodo di durata della stessa, come inizialmente definito dal decreto di concessione, e comunque non oltre i 24 mesi, ad esclusione dei lavori in economia di cui all'articolo 10, comma 2, lettera m);
- b) pubblicità e attività promozionali quali, a titolo esemplificativo: spese per la realizzazione di materiale promozionale, partecipazione a eventi commerciali all'estero, attivazione sedi di rappresentanza estera;
- c) canoni/spese per la locazione o per il noleggio, calcolati per il periodo di durata dell'iniziativa, come inizialmente definito dal decreto di concessione, e comunque non oltre i 24 mesi.

4. L'acquisto di macchinari, impianti, strumenti e attrezzature ricondizionati è ammissibile a condizione che il venditore attesti con dichiarazione:

- a) l'esatta provenienza dei beni;
- a) che nel corso degli ultimi sette anni i beni non abbiano beneficiato di altri contributi pubblici;
- b) che il prezzo dei beni non sia superiore al loro valore di mercato e sia inferiore al costo di beni simili nuovi;
- c) che le caratteristiche tecniche dei beni siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti;
- d) il possesso di certificazione ISO 9001 e di una delle seguenti certificazioni:
  - i. ISO 14001;
  - ii. EMAS.

5. I servizi di cui al comma 2, lettera g) devono essere forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti o da lavoratori autonomi in possesso di

adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione od altra documentazione equipollente. I servizi di consulenza potranno essere resi altresì da università ed enti di ricerca.

6. Ai fini della loro ammissibilità le spese di cui al presente articolo devono essere sostenute tramite fornitore indipendente dal beneficiario, come indicato all'articolo 2, comma 1, lettera aa).

Art. 10  
(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di incentivo.

2. Non sono in ogni caso ammesse le spese relative a:

- a) beni immobili ed opere edili non strettamente funzionali alla realizzazione dell'iniziativa;
- b) acquisto di arredi;
- c) materiali presenti a magazzino, scorte e materiali di consumo;
- d) locazione finanziaria (leasing) e operazioni di lease-back;
- e) canoni di manutenzione e assistenza;
- f) acquisto di beni o materiali usati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4;
- g) consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze legali continuative o periodiche legate a costi di esercizio ordinari dell'impresa;
- h) garanzie bancarie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
- i) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di incentivo e della rendicontazione;
- j) IVA, e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo i casi in cui non sia recuperabile dall'impresa beneficiaria ai sensi della vigente normativa fiscale;
- k) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- l) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, registrazione dei brevetti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera h);
- m) lavori in economia;
- n) acquisto, noleggio, locazione e/o leasing di veicoli;
- o) penali e altre sanzioni.

Art. 11  
Avvio, durata, conclusione e proroga dell'iniziativa)

1. I soggetti beneficiari avviano l'iniziativa a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. L'iniziativa deve in ogni caso essere avviata entro 90 giorni dalla data del decreto di concessione dell'incentivo.

2. L'iniziativa può avere una durata massima di 24 mesi, salvo quanto previsto dal successivo comma 6, decorrenti dalla data di avvio effettivo della stessa e fino alla data della sua conclusione.

3. Per data di avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
- b) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;
- c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (codice regionale dell'edilizia) e s.m.i. la data di inizio lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dell'iniziativa.

4. Per conclusione dell'iniziativa si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ultima fattura o, se successiva, la data del documento di trasporto;
- b) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero la data dell'ultima fattura.

5. Alla data di conclusione dell'iniziativa, gli investimenti devono essere attivi nella sede o unità operativa dell'impresa dove è stato realizzato il progetto.

6. L'impresa beneficiaria può presentare richiesta di proroga del termine di conclusione dell'iniziativa al Servizio competente, per un periodo complessivamente non superiore a 6 mesi, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine per la conclusione dell'iniziativa; la proroga è autorizzata entro 60 giorni dalla richiesta.

### CAPO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

#### Art. 12 (Procedimento contributivo)

1. Gli incentivi sono concessi con procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, sulla base di bandi emanati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sviluppo economico locale.

2. Il bando per l'accesso agli incentivi in conto capitale, a parziale copertura degli investimenti produttivi della filiera bosco-legno, è emanato con cadenza annuale a valere su una riserva di fondi disposta annualmente nei documenti di programmazione dalla Giunta regionale nell'ambito della dotazione della linea contributiva di riferimento.

#### Art. 13

##### *(Presentazione della domanda)*

1. Con decreto del Direttore del Servizio competente è emanato il bando contenente, in particolare, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, le spese ammissibili, le caratteristiche dell'iniziativa finanziabile, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria, i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione.

2. Entro i termini stabiliti nel bando i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, presentano domanda di incentivo. La domanda di incentivo è presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema di presentazione delle domande on line dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 6. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:

- a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
- b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.

4. Nel caso in cui per i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema sia richiesta la sottoscrizione digitale, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

5. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata dalle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente regolamento.

6. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line dedicato sono pubblicate sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nell'area tematica dedicata alle imprese.

#### Art. 14

##### *(Composizione della domanda)*

1. Le imprese possono presentare una sola domanda di incentivo a valere sul bando di cui all'articolo 12; nel caso in cui siano presentate più domande a valere sul medesimo bando da parte di uno stesso beneficiario, sarà presa in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico. La domanda di incentivo è presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema di presentazione delle domande on line, di cui all'articolo 13, comma 2, attraverso il quale il richiedente conferisce i dati e i documenti elencati nei commi successivi.

2. Costituiscono parte integrante della domanda i seguenti documenti:
- a) una relazione contenente la descrizione delle caratteristiche dell'impresa e dell'intervento da attuare, degli obiettivi che si intendono conseguire con l'iniziativa, la tempistica di realizzazione dell'intervento e le caratteristiche degli investimenti. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dei criteri di valutazione di cui all'Allegato E, dalla relazione devono altresì in particolare emergere i seguenti aspetti:
- 1) l'incremento occupazionale dell'impresa al termine dell'iniziativa (criterio numero 2) con eventuale assunzione di lavoratori disabili (criterio numero 5);
  - 2) se l'intervento ha riattivato o ha dato continuità ad attività produttive (criterio numero 6, lettera a) e b));
  - 3) al fine di valutare se i processi di produzione siano rispettosi dell'ambiente e dell'utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI:
    - i. il possesso della certificazione della catena di custodia per i prodotti legnosi (criterio numero 7 lettera a);
    - ii. l'applicazione delle modalità produttive inerenti all'economia circolare, il riuso dei residui di lavorazione, la riduzione e riciclo di rifiuti, l'utilizzo di materiali ecocompatibili e la riduzione e abbattimento degli inquinanti (criterio numero 7 lettera b);
    - iii. l'efficientamento energetico, il risparmio delle risorse energetiche, l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (ad esempio l'applicazione del vettore idrogeno) e il risparmio delle risorse idriche (criterio numero 7 lettera c);
- b) qualora siano previste opere edili di cui all'articolo 9, comma 2, lettera f):
- una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera cc), illustrativa del progetto, con l'asseverazione del rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica,



- ambientale e di ogni altra normativa di settore compatibile con l'intervento da realizzarsi;
- elaborati grafici e/o planimetrie;
  - computo metrico;
  - ogni altra documentazione tecnica opportuna in relazione all'intervento da realizzare;
- c) il quadro di spesa dettagliato;
- d) l'elenco, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), delle attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento e della informativa sul trattamento dei dati personali di cui al comma 6, di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 24 e delle dichiarazioni sostitutive, attestanti in particolare:
1. i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 4, comma 1;
  2. la regolarità della posizione dell'azienda ai sensi del Regolamento (UE) n. 995/2010 e Regolamento (UE) 2023/1115 e della normativa nazionale di cui al Decreto Legislativo 30 ottobre 2014, n. 178;
- e) copia del contratto di acquisto di immobili o di terreni, ovvero ogni altro atto giuridico che ne dimostri la disponibilità, per una durata almeno pari a quella dei vincoli di cui all'articolo 25, comma 1;
- f) autorizzazione firmata all'esecuzione delle opere edili sull'immobile previste dall'iniziativa da parte del proprietario dell'unità immobiliare interessata, qualora sia un soggetto diverso dal beneficiario;
- g) dichiarazioni sostitutive riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera b), qualora l'incentivo richiesto superi i 150.000 euro;
- h) attestazione su modello F24 del pagamento dell'imposta di bollo, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 13, comma 6;
- i) preventivi ed offerte comunque denominati relativi alle spese di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
- j) eventuale altra documentazione ritenuta pertinente all'intervento.

3. L'assenza dei documenti di cui alle lettere a), c) e d) comporta l'inammissibilità della domanda.

4. Devono essere altresì allegati alla domanda, in particolare:
- a) procura sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) con cui viene eventualmente incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda;
  - b) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore interno firmatario qualora non siano riportati in visura;
  - c) documentazione che comprovi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese nonché titolo del soggetto firmatario della documentazione di domanda, per le imprese non aventi sede nel territorio italiano;
  - d) ai fini dell'attribuzione del punteggio dei criteri di valutazione di cui all'Allegato E;

1. copia della certificazione della catena di custodia per i prodotti legnosi (criterio numero 7 lettera a);
  2. l'elenco dei soci della cooperativa attestante il possesso dei requisiti necessari per l'attribuzione del punteggio di ammissibilità di imprenditoria femminile o giovanile (criterio numero 4 e 3).
- e) l'accordo di foresta ai fini della maggiorazione dell'incentivo;
- f) una dichiarazione sul rispetto della normativa sul divieto di cumulo di aiuti di cui all'articolo 7;
- g) la dichiarazione che attesti di non aver ancora avviato l'attività;
- h) l'eventuale ulteriore documentazione prevista nel modulo di domanda.

5. Nel caso di imprese prive di sede o unità operativa in Friuli Venezia Giulia le dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, saranno rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive solo successivamente e comunque prima dell'avvio dell'iniziativa.

6. I fac-simili dei documenti di cui al comma 2, lettere a), c), d) e al comma 4, lettera a), sono pubblicati sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nell'area tematica dedicata alle imprese, unitamente a:

- a) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi dell'articolo 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di recesso);
- b) l'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

7. Non è ammissibile la presentazione di una nuova domanda relativa alla stessa sede o unità operativa qualora non sia stata presentata la rendicontazione della spesa della precedente iniziativa incentivata ai sensi del presente regolamento; in ogni caso una medesima impresa non può presentare più di tre domande a valere sulla linea contributiva di cui al presente regolamento.

#### Art. 15 (Istruttoria delle domande)

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 20 punti, come indicato all'articolo 8, comma 1, lettera h), e fino a esaurimento delle risorse disponibili; ove

le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'incentivo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

2. Il responsabile dell'istruttoria, dopo aver accertato il raggiungimento del punteggio di ammissibilità delle domande di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

3. Qualora la domanda di incentivo sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando, un termine non superiore a 30 giorni, per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di 30 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Ove l'integrazione resa non consenta di concludere l'istruttoria della domanda di incentivo, l'iniziativa è valutata sulla base della documentazione agli atti.

5. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la domanda di incentivo viene sottoposta al parere del Comitato Tecnico che valuta la congruità e la pertinenza dell'iniziativa alle spese, alle consulenze e servizi sulla base della relazione fornita dall'impresa. La spesa preventivata può essere rideterminata o non ammessa in carenza di adeguata illustrazione della pertinenza all'iniziativa, della modalità di determinazione della medesima o della competenza/professionalità dei soggetti coinvolti.

6. Il Servizio competente si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessarie alle valutazioni istruttorie, anche su richiesta del Comitato Tecnico, su singoli e specifici aspetti tecnici, laddove la documentazione tecnica ne sia carente.

7. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di rinuncia.

8. Lo stesso Servizio procede all'archiviazione della domanda e ne dà tempestiva comunicazione all'impresa nei seguenti casi:

- a) inammissibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 14, comma 3;
- b) la documentazione agli atti, anche a seguito delle integrazioni di cui al comma 3, non consente di concludere l'istruttoria amministrativa della domanda;
- c) non è raggiunto il punteggio minimo di ammissibilità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h);
- d) parere non favorevole da parte del Comitato Tecnico;
- e) rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;
- f) la domanda è sottoscritta da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 3;

- g) in assenza del requisito di regolarità contributiva;
- h) motivi ostativi al rilascio dell'informativa antimafia;
- i) qualora l'iniziativa ammissibile non possa essere finanziata ai sensi art.16 comma 6.

9. Il Servizio competente comunica altresì alle imprese il mancato accoglimento della domanda per l'esaurimento delle risorse stanziare, riservandosi di comunicare la riapertura del procedimento, qualora la Giunta regionale renda disponibili ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 12, comma 2, oppure nel caso di economie sopravvenute derivanti da disimpegni. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse da parte della Giunta regionale il termine per la concessione dell'incentivo decorre dalla data della deliberazione giuntale.

#### Art. 16 (Concessione dell'incentivo)

1. Gli incentivi sono concessi con decreto del Direttore di Servizio competente entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di incentivo, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

2. Con il decreto di concessione sono stabiliti, in particolare, i termini per l'avvio dell'iniziativa, in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 90 giorni dalla data del decreto di concessione dell'incentivo, e per la conclusione della stessa e le modalità per la presentazione della rendicontazione.

3. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

4. La concessione dell'incentivo è subordinata alla verifica:

- a) della regolarità contributiva del beneficiario nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- b) che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora l'incentivo concedibile superi l'importo di 150.000,00 euro;
- c) del rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti "de minimis" ed alla verifica del rispetto del divieto cumulo di cui all'articolo 7, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, con riguardo in particolare alla esatta determinazione dell'importo dell'incentivo.

5. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dalla destinazione di nuove risorse, il Servizio competente procede a finanziare le istanze pervenute entro il termine finale indicato nel bando di cui all'articolo 13, comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

6. Qualora l'iniziativa ammissibile non possa essere finanziato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della domanda, a causa di insufficienti risorse finanziarie, l'istanza dell'incentivo è archiviata e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

#### CAPO IV SUBENTRO, VARIAZIONE DELL'INIZIATIVA ED EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

##### Art. 17 *(Subentri a seguito di operazioni societarie)*

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari gli incentivi concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:

- a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo del presente regolamento;
- b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
- c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 24 e 25.

2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente al Servizio competente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il fac-simile pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nell'area tematica dedicate alle imprese, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it).

3. Il Servizio competente, espletate le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e ogni altra verifica ritenuta necessaria, ove la domanda sia ritenuta incompleta, ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, il Servizio competente, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato.

5. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione dell'incentivo, la relativa domanda dell'incentivo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.

6. Se l'operazione societaria interviene dopo la concessione del contributo, il Servizio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al

comma 1 ai fini dell'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e contiene tutti gli elementi del provvedimento di concessione.

7. Se l'operazione societaria interviene dopo l'erogazione a saldo del contributo, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato al rispetto dei vincoli di cui all'articolo 25. Ai fini dell'ammissibilità del subentro, il subentrante deve assumere gli obblighi del beneficiario originario, con la conseguenza che eventuali violazioni degli stessi durante il periodo di durata dei vincoli di cui all'articolo 25 determineranno la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante nei confronti del subentrante stesso.

8. In assenza dei requisiti previsti per il subentro negli incentivi, il provvedimento di concessione dell'incentivo stesso viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

9. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di cui all'articolo 25, è comunicata tempestivamente. Il Servizio competente espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

#### Art. 18 (Variazioni all'iniziativa)

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa conformemente a quanto indicato nell'iniziativa presentata e ammessa a finanziamento, alle voci di spesa ed agli importi ammessi all'incentivo come riportati nel decreto di concessione.

2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto ammesso all'incentivo, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Servizio competente, accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto.

3. Il Servizio competente provvede alla valutazione ed all'approvazione delle variazioni entro 30 giorni dalla comunicazione, acquisito il parere del Comitato Tecnico ai sensi dell'articolo 15, comma 5, qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra le spese ammesse e la variazione proposta, e ne apporta le necessarie modifiche al decreto di concessione.

4. Le variazioni non possono in ogni caso alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa all'incentivo ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

5. Le variazioni all'iniziativa progettuale non determinano in alcun caso l'aumento dell'incentivo concesso per l'intervento e a seguito delle variazioni, comunque, il costo minimo di ammissibilità dell'iniziativa non deve essere inferiore a euro 100.000,00.

6. Le variazioni possono intervenire solo in ordine a voci di spesa già dichiarate in sede di formulazione della domanda.

7. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, il Servizio competente, qualora in sede di rendicontazione accerti la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella approvata o sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra le spese ammesse e la variazione accertata, la sottopone alla valutazione del Comitato Tecnico, nel caso rideterminando o revocando l'incentivo concesso.

#### Art. 19

##### *(Erogazione in via anticipata)*

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso, entro 60 giorni dalla data della ricezione della relativa richiesta redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nell'area tematica dedicata alle imprese.

2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. La richiesta di erogazione in via anticipata, corredata della fideiussione o dalla polizza assicurativa, può essere presentata dal beneficiario successivamente all'avvio del progetto, entro il termine massimo di 6 mesi dalla data del decreto di concessione, e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.

4. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla verifica:

- a) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- b) che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora l'incentivo liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro.

## RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

### Art. 20

#### *(Presentazione della rendicontazione)*

1. La rendicontazione attestante le spese sostenute è sottoscritta dai soggetti di cui al comma 4 e trasmessa al Servizio competente con le medesime modalità previsti per l'inoltro della domanda di incentivo e di cui all'articolo 13, comma 2. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto di convalida finale.

2. La rendicontazione deve essere presentata, pena la revoca della concessione dell'incentivo, entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa, prorogabile di 30 giorni su motivata richiesta da presentarsi al Servizio competente prima della scadenza del termine, il quale, entro i successivi 30 giorni, la valuta e la autorizza. Al fine del rispetto del termine per la presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema online dedicato.

3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui al comma 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa verifica della realizzazione dell'iniziativa in relazione agli obiettivi indicati nella domanda di incentivo.

4. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:

- a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
- b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.

5. I soggetti di cui al comma 4 possono conferire, tramite sistema on line, delega operativa a terzi per la mera compilazione della rendicontazione.

6. La rendicontazione dell'iniziativa dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze suddivisi per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti:

- a) istanza che si genera dalla compilazione on line, contenente i dati di sintesi del beneficiario e dell'intervento e il quadro spese riepilogativo;
- b) relazione dell'attività svolta, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti dell'iniziativa sia nelle spese sostenute. Dalla relazione, in particolare, devono altresì emergere i seguenti aspetti:
  - 1) rispetto dei requisiti specifici di ammissibilità dell'iniziativa di cui all'articolo 8. Nel caso in cui al beneficiario fosse stato attribuito il punteggio dei criteri di valutazione numero 1, 3 e 4, di cui all'Allegato E, e questi avessero subito una



variazione per cause non imputabili al beneficiario, nella relazione dovrà essere data adeguata motivazione;

- 2) nel caso in cui al beneficiario fosse stato attribuito il punteggio del criterio di valutazione numero 7, lettere b) e c), di cui all'Allegato E, dalla relazione dovranno emergere altresì le modalità produttive dell'economia circolare, del riuso dei residui di lavorazione, della riduzione e riciclo dei rifiuti, dell'utilizzo di materiali ecocompatibili e della riduzione e abbattimento degli inquinanti attuate e i risultati conseguiti in termini di efficientamento energetico, risparmio delle risorse energetiche, utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e il risparmio delle risorse idriche;
- 3) avvio effettivo ed effettiva conclusione dell'iniziativa;
- c) procura, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione ai sensi del comma 4, lettera b);
- d) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario di cui al comma 4, lettera a), qualora non siano riportati in visura, se non già agli atti;
- e) copia delle fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- f) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive attestanti in particolare:
  - 1) di non essere destinataria di sanzioni interdittive;
  - 2) di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
  - 3) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto;
  - 4) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 7 e che le spese non sono state oggetto di concessione di altri incentivi pubblici oppure se sussiste il caso, quali documenti di spesa rendicontati sono stati utilizzati ai fini dell'ottenimento di altri incentivi pubblici, specificandone i riferimenti normativi ed amministrativi e l'ammontare;
  - 5) l'incremento occupazionale dell'impresa al termine dell'iniziativa e l'assunzione di lavoratori disabili, nel caso in cui al beneficiario fosse stato attribuito il punteggio dei criteri di valutazione numero 2 e 5 di cui all'Allegato E;
  - 6) la riattivazione o l'aver dato continuità ad attività produttive, nel caso in cui al beneficiario fosse stato attribuito il punteggio del criterio di valutazione numero 6 di cui all'Allegato E;
  - 7) il mantenimento dei requisiti specifici di ammissibilità, di cui all'articolo 4, comma 1;
- g) la relazione tecnica del progetto realizzato, sottoscritta da un tecnico abilitato, corredata delle dichiarazioni relative al rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di ogni altra normativa di settore compatibile con l'intervento;

- h) per l'acquisto di macchinari, impianti, strumenti e attrezzature ricondizionati la documentazione comprovante i requisiti di cui all'articolo 9, comma 4;
- i) l'eventuale ulteriore documentazione prevista nel modulo di domanda.

7. Per le imprese che svolgono attività rientranti fra quelle indicate nei codici ATECO 2007 – aggiornamento 2022, tabella B, di cui all'Allegato A, la rendicontazione dovrà essere corredata anche dalla scheda tecnico-descrittiva di prodotto come previsto dall'articolo 3, comma 3.

8. Le fatture relative all'acquisizione di beni e servizi oggetto della rendicontazione devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso; qualora il Codice unico di progetto (CUP) non sia ancora stato comunicato al beneficiario, le fatture relative all'acquisizione di beni e servizi oggetto della rendicontazione, devono contenere il codice identificativo dell'istanza, comunicato al beneficiario al momento della presentazione della domanda.

9. I fac-simile dei documenti di cui al comma 6, lettere b), c) e f) sono pubblicati sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nell'area tematica dedicata alle imprese unitamente alle linee guida per la compilazione della rendicontazione.

10. Il soggetto beneficiario prova l'avvenuto pagamento della spesa attraverso la seguente documentazione:

- a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento;
- b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del soggetto beneficiario.

11. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative all'iniziativa che beneficia dell'incentivo, l'impresa presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano l'iniziativa che beneficia dell'incentivo.

12. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione, né il pagamento in contanti. Non saranno altresì accettate autodichiarazioni di pagamento prodotte dal beneficiario e le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

13. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

14. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line sono pubblicate sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nell'area tematica dedicata alle imprese.

## Art. 21

### *(Istruttoria per l'erogazione dell'incentivo)*

1. Il Servizio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, al fine di accertare la correttezza e completezza dei dati forniti, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione dell'incentivo. Il Servizio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Le verifiche di cui al comma 1 accertano in particolare che:

- a) siano rispettati i termini di cui all'articolo 20, comma 2;
- b) vi sia la presenza dei documenti di cui all'articolo 20, comma 6;
- c) siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, e le caratteristiche dell'iniziativa di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e h);
- d) l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora l'incentivo complessivamente liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro;
- e) l'iniziativa realizzata sia coerente con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;
- f) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 9;
- g) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 7.

3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il Servizio competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano insufficienti, si procede alla revoca dell'incentivo.

4. Nel caso in cui l'istruttoria della rendicontazione comporti particolare complessità tecnica in relazione alla verifica della corretta realizzazione dell'iniziativa, può essere acquisita la valutazione tecnica del Comitato Tecnico.

5. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria della rendicontazione e prima dell'erogazione dell'incentivo il Servizio competente verifica la regolarità contributiva del beneficiario nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali attestata dal DURC in conformità all'articolo 31 del decreto legge 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e, nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, lo stesso Servizio verifica altresì l'assenza delle condizioni ostative all'erogazione in conformità a tale normativa.

6. A seguito delle verifiche di cui al comma 5, l'incentivo è liquidato ed erogato.

7. L'erogazione dell'incentivo avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.

Art. 22  
*(Liquidazione dell'incentivo)*

1. Il decreto di liquidazione a saldo dell'incentivo è emanato dal Servizio competente entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 3.

2. L'incentivo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

Art. 23  
*(Sospensione dell'erogazione dell'incentivo)*

1. L'erogazione dell'incentivo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 47 della legge regionale 7/2000 nei seguenti casi:

- a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dell'incentivo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto afferente all'incentivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di esecuzioni immobiliari.

2. L'erogazione dell'incentivo è sospesa, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 48 della legge regionale 7/2000, nel caso in cui l'impresa beneficiaria sia sottoposta a procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, ovvero in caso di notizia di fatti che possono portare all'apertura di tali procedure.

CAPO VI  
OBBLIGHI E VINCOLI DEI BENEFICIARI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

Art. 24  
*(Obblighi dei beneficiari)*

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e in ogni caso entro 90 giorni dalla data del decreto di concessione dell'incentivo;

- b) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, per tutta la durata dell'iniziativa e fino alla scadenza dei vincoli di cui all'articolo 25;
- c) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a incentivo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18;
- d) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dal Servizio competente;
- e) mantenere i vincoli di cui all'articolo 25;
- f) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 18;
- h) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede o l'unità operativa, la ragione sociale o altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'operazione;
- i) comunicare all'ufficio competente eventuali variazioni intervenute tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione dell'incentivo, che possano incidere sull'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'allegato E;
- j) rispettare le regole sul divieto di cumulo dei contributi previste all'articolo 7;
- k) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento o dalla concessione;
- l) conservare presso i propri uffici, fino alla conclusione del termine relativo ai vincoli di cui all'articolo 25, il fascicolo completo contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di incentivo e della rendicontazione, nonché i titoli originari di spesa, ai fini dei controlli di cui all'articolo 27;
- m) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto;
- n) osservare le disposizioni in tema di contrasto alla delocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015;
- o) mantenere il possesso della certificazione della catena di custodia per i prodotti legnosi (PEFC, FSC od altri disciplinari riconosciuti in base alla normativa vigente a garanzia che il legname provenga da foreste gestite in modo sostenibile);
- p) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, disporre di un sistema adeguato di separazione delle attività o separazione contabile o distinzione dei costi in grado di garantire che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regolamento.

Art. 25  
*(Vincoli per i beneficiari)*

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale e la destinazione dei beni mobili e immobili oggetto degli incentivi per i 3 anni successivi dalla data di conclusione dell'iniziativa.

2. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere l'incremento occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro, il cui luogo di prestazione è stabilito nella sede o unità oggetto dell'iniziativa, in misura non inferiore a quanto indicato in sede di rendicontazione, per i 3 anni successivi dalla data di assunzione.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, le imprese che non hanno rendicontato costi salariali, ma hanno ottenuto il punteggio del criterio di valutazione numero 2 di cui all'Allegato E, devono mantenere l'incremento occupazionale per i dodici mesi successivi dalla data di assunzione.

4. Successivamente alla rendicontazione della spesa, allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui ai commi 1, 2 e 3, i beneficiari trasmettono al Servizio competente, per ogni anno di vincolo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno, secondo il modello pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nell'area tematica dedicata alle imprese. In caso di inosservanza, il Servizio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli di cui all'articolo 27.

5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati e limitatamente alle voci di spesa in relazione alle quali l'incentivo è stato concesso.

6. Il mancato rispetto del vincolo di cui al comma 2 non comporta la decurtazione dell'incentivo qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili al beneficiario, in particolare qualora si trovi nelle situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui agli articoli 46 e 47 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro".

#### Art. 26

##### *(Annullamento, revoca e rideterminazione)*

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:

- a) l'iniziativa sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda o successivamente al termine assegnato in sede di concessione dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2;
- b) nel caso in cui le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) non abbiano proceduto, prima dell'avvio dell'iniziativa, all'attivazione ed alla registrazione nel

Registro delle imprese della sede o dell'unità operativa sul territorio regionale dove è realizzata l'iniziativa;

- c) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine di cui all'articolo 20 o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- d) nelle ipotesi in cui la rendicontazione sia irregolare o incompleta, ai sensi dell'articolo 21, comma 3;
- e) su espresso parere del Comitato Tecnico, l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo;
- f) l'iniziativa realizzata si discosti significativamente da quella ammessa a incentivo;
- g) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, risultano non rispettate le caratteristiche dell'iniziativa di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e h);
- h) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'incentivo, ai sensi dell'articolo 17 o qualora la domanda di subentro non sia presentata;
- i) non siano osservate le disposizioni in tema di contrasto alla delocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015;
- j) non sia mantenuta una contabilità separata nell'ipotesi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera p), punto 16;
- k) qualora l'iniziativa prevista non sia terminata entro la data di conclusione riportata nel decreto di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, entro la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- l) non siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Il provvedimento di concessione è revocato:

- a) a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
- b) in sede di rendicontazione, qualora sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella approvata.

4. L'incentivo concesso è rideterminato nelle seguenti ipotesi:

- a) in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 18;
- b) non siano rispettati i vincoli di cui all'articolo 25;
- c) qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa originariamente ammessa a incentivo.

5. Il Servizio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione nonché di rideterminazione dell'incentivo con contestuale recupero parziale dell'importo liquidato. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

6. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il Servizio competente abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

#### Art. 27

##### *(Ispezioni, controlli, verifiche tecniche e amministrative)*

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché per tutta la durata dell'iniziativa e dei vincoli di cui all'articolo 25, il Servizio competente può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e della singola iniziativa, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere tecnico del Comitato tecnico in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

3. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva delle imprese beneficiarie sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

#### CAPO VII

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 28

##### *(Modifica degli allegati)*

1. Le modifiche di carattere non sostanziale agli allegati al presente regolamento sono adottate con decreto del Direttore del servizio competente in materia di sviluppo economico locale.

#### Art. 29

##### *(Disposizione transitoria)*

1. In occasione della prima emanazione del bando, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, nell'anno 2024 sono escluse le iniziative aventi sede nelle Aree Interne come identificate nell'Allegato F.

#### Art. 30



*(Rinvii)*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia al Regolamento (UE) 2023/2831 nonché alla legge 241/1990 e alla legge regionale 7/2000.

Art. 31  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

**TABELLA A**

<b>ATECO</b>	<b>Descrizione</b>
<b>16</b>	<b>INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO</b>
16.1	Taglio e piallatura del legno
16.2	Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
16.21	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23	Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.23.21	Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno
16.23.22	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere)
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29	Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.40	Laboratori di cornici

**TABELLA B**

<b>31</b>	<b>FABBRICAZIONE DI MOBILI</b>
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
<b>32</b>	<b>ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE</b>
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi giochi elettronici)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)

32.50.13	Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri
<b>41</b>	<b>COSTRUZIONE DI EDIFICI</b>
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
<b>43</b>	<b>LAVORI DI COSTRUZIONE E SPECIALIZZAZIONE</b>
43.91.00	Realizzazione di coperture

## **Allegato B**

### **SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE DEL 13 DICEMBRE 2023 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI "DE MINIMIS".**

(riferito all'articolo 5, comma 3)

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato
- c) a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
  - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- q) attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione
- r) subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b), c) o d) opera anche in uno o più degli altri settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831 non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

**Allegato C**

**CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO**  
(riferito all'articolo 6, comma 3)

Comune, Provincia e relativa zona di classificazione			Centri abitati riclassificati in zona "B"	Centri abitati riclassificati in zona "C"
Arba	PN	A		
Artegna*	UD	A		
Aviano	PN	A		Busa di Villotta e Collalto
Budoia	PN	A		
Caneva*	PN	A		La Crosetta.
Capriva del Friuli*	GO	A		
Cividale del Friuli*	UD	A		
Cormons*	GO	A		
Doberdò del Lago	GO	A		
Dolegna del Collio	GO	A		
Duino-Aurisina	TS	A		
Faedis*	UD	A		Canebola e Valle
Fogliano Redipuglia*	GO	A		
Gemona del Friuli*	UD	A		
Gorizia*	GO	A		
Magnano in Riviera*	UD	A		
Maniago	PN	A		
Monfalcone*	GO	A		
Monrupino	TS	A	Zolla	
Montereale ValCellina	PN	A		
Mossa*	GO	A		
Polcenigo	PN	A	Mezzomontone	
Povoletto*	UD	A		
Ronchi Dei Legionari*	GO	A		
S. Dorligo della Valle*	TS	A	Grozzana e Pesek di Grozzana	
S. Floriano del Collio	GO	A		
S. Lorenzo Isontino*	GO	A		
S. Pietro al Natisone	UD	A	Vernassino e Mezzana	Costa
Sagrado	GO	A		
Savogna d'Isonzo	GO	A		
Sequals*	PN	A		

Sgonico	TS	A		
Tarcento*	UD	A	Sammardenchia, Sedilis, Beorchian e Culau	
Tolmezzo	UD	A		Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso
Torreano	UD	A		Masarolis, Reant e Tamoris
Trieste*	TS	A		
Vajont	PN	A		
Vivaro	PN	A		
Amaro	UD	B		
Attimis	UD	B		Porzus, Subit e Cancellier
Bordano	UD	B		
Castelnovo del Friuli	PN	B		
Cavasso Nuovo	PN	B		
Cavazzo Carnico	UD	B		
Enemonzo	UD	B		Fresis, Maiaso e Tartinis- Colza
Fanna	PN	B		
Forgaria nel Friuli	UD	B		Monteprat
Meduno	PN	B		
Nimis*	UD	B		Chialminis, Monteprato e Borgo di Mezzo
Pinzano al Tagliamento*	PN	B		
Prepotto	UD	B		Castelmonte
Raveo	UD	B		Raveo
San Leonardo	UD	B		Iainich
Trasaghis	UD	B		
Travesio	PN	B		
Venzone	UD	B		
Villa Santina	UD	B		
Zuglio	UD	B		Fielis e Sezza.
Ampezzo	UD	C		
Andreis	PN	C		
Arta Terme	UD	C		
Barcis	PN	C		

Cercivento	UD	C		
Chiusaforte	UD	C		
Cimolais	PN	C		
Claut	PN	C		
Clauzetto	PN	C		
Comeglians	UD	C		
Dogna	UD	C		
Drenchia	UD	C		
Erto e Casso	PN	C		
Forni Avoltri	UD	C		
Forni di Sopra	UD	C		
Forni di Sotto	UD	C		
Frisanco	PN	C		
Grimacco	UD	C		
Lauco	UD	C		
Lusevera	UD	C		
Malborghetto- Valbruna	UD	C		
Moggio Udinese	UD	C		
Montenars	UD	C		
Ovaro	UD	C		
Paluzza	UD	C		
Paularo	UD	C		
Pontebba	UD	C		
Prato Carnico	UD	C		
Preone	UD	C		
Pulfero	UD	C		
Ravaschetto	UD	C		
Resia	UD	C		
Resiutta	UD	C		
Rigolato	UD	C		
Sappada	UD	C		
Sauris	UD	C		
Savogna	UD	C		
Socchieve	UD	C		
Stregna	UD	C		
Sutrio	UD	C		

Taipana	UD	C		
Tarvisio	UD	C		
Tramonti di Sopra	PN	C		
Tramonti di Sotto	PN	C		
Treppo Ligosullo	UD	C		
Verzegnis	UD	C		
Vito d'Asio	PN	C		

Legenda:

- Zona A, corrispondente a comuni o centri abitati con basso svantaggio socio-economico.

- Zona B, corrispondente a comuni o centri abitati con medio svantaggio socio-economico.

- Zona C, corrispondente a comuni o centri abitati con alto svantaggio socio-economico.

\* Comune parzialmente montano (legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1982, n. 0466/Pres.).



**Allegato D**

**MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA**  
(riferito all'articolo 8, comma 1, lettera b))

La verifica ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

A) Sostenibilità finanziaria del progetto:  $ST / F \leq 0,45$

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 45% del fatturato

B) Congruenza fra capitale netto e costo del progetto:  $CN / ST \geq 0,1$

Il capitale netto è pari ad almeno il 10% della spesa totale preventivata per il progetto

ST = spesa totale preventivata per il progetto.

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni, voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile).

CN = capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'articolo 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio già approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.

I dati afferenti alle operazioni predette devono essere desumibili dal bilancio già approvato alla data di presentazione della domanda, benché eventualmente non ancora depositato nel registro imprese.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni sono riferite al fatturato e al patrimonio netto dell'ultimo esercizio chiuso desumibili, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda il capitale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto in conformità alle norme in materia civilistica e tributaria.

L'ufficio competente può richiedere all'impresa di documentare i valori dichiarati, eventualmente tramite dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo.

Per le imprese di nuova costituzione che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati relativi al primo esercizio, l'accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale sottoscritto e liberato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, sulla base della dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo patrimonio netto.

Nel caso in cui il soggetto interessato abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo bilancio consolidato approvato.

**Allegato E**  
**CRITERI DI VALUTAZIONE**  
(riferito all'articolo 8, comma 1, lettera h))

**CRITERI DI VALUTAZIONE**

	<b>Criterio</b>	<b>Descrizione applicazione criterio</b>	<b>Punti</b>
1	Minori dimensioni aziendali	Il progetto di investimento è presentato da	
		a) microimpresa	15
		b) piccola impresa	10
		c) media impresa	5
2	Incremento occupazionale dell'impresa al termine dell'iniziativa <sup>1</sup>	1 occupato (FTE)	10
		2 occupati (FTE)	20
		3 occupati o più (FTE)	30
3	Imprenditoria giovanile	L'iniziativa presentata da impresa giovanile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del regolamento	10
4	Imprenditoria femminile	L'iniziativa presentata da impresa femminile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento	10
5	Progetti che prevedono anche investimenti a favore di lavoratori disabili	assunzione di persone diversamente abili anche se non previsto per obbligo di legge	10
6	Interventi realizzati da iniziative imprenditoriali che abbiano riattivato o dato continuità ad attività produttive	Il soggetto richiedente ha acquisito, nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, l'azienda cui è riferita l'iniziativa: a) tale azienda, prima dell'acquisizione da parte dell'impresa richiedente, è stata interessata, nel corso del triennio precedente alla data di presentazione della domanda, da stato di liquidazione o di cessazione dell'attività o di assoggettamento a procedure concorsuali  oppure b) tale azienda, prima dell'acquisizione da parte dell'impresa richiedente, è stata interessata, nel corso del triennio precedente alla data di presentazione della domanda, da sospensioni o	5

<sup>1</sup> Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno – es. 1 occupato a tempo pieno = 1; 1 occupato part-time al 50% = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione ed alla data della domanda. È comunque necessario per l'attribuzione del punteggio che le imprese assumano almeno un dipendente a tempo pieno.

		riduzioni dell'orario di lavoro del personale nella stessa impiegato di almeno il 20% con ricorso agli ammortizzatori sociali	
7.	Progetti che prevedono il sostegno di processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI:	a. Possesso della certificazione della catena di custodia per i prodotti legnosi (PEFC, FSC od altri disciplinari riconosciuti in base alla normativa vigente a garanzia che il legname provenga da foreste gestite in modo sostenibile)	5
		b. applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare, riuso dei residui di lavorazione, riduzione e riciclo dei rifiuti; utilizzo di materiali ecocompatibili; riduzione e abbattimento degli inquinanti	5
		c. efficientamento energetico, risparmio delle risorse energetiche, utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (ad esempio l'applicazione del vettore idrogeno); risparmio delle risorse idriche	5
8	Grado di rappresentatività dei richiedenti, per gli interventi realizzati da richiedenti organizzati in reti di imprese	L'iniziativa di investimento è realizzato da imprese che aderiscono ad uno o più contratti di rete - secondo la disciplina dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge 9 aprile 2009, n. 33 (di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5) - regolarmente iscritti al Registro delle imprese:	
		Adesione fino a due contratti di rete	5
		Adesione a tre o più contratti di rete	10
9	Rating di legalità	PMI in possesso del rating attribuito ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012.	5

**Allegato F**  
**IDENTIFICAZIONE AREE INTERNE**  
(riferito all'articolo 29)

<b>Area Interna Alta Carnia</b> (comprendente i Comuni di)	<b>Area Interna Dolomiti Friulane</b> (comprendente i Comuni di)	<b>Area Interna Canal del Ferro-Val Canale</b> (comprendente i Comuni di)	<b>Area Interna Valli del Torre – Valli del Natisone</b> (comprendente i Comuni di)
Ampezzo	Andreis	Chiusaforte	Attimis
Arta Terme	Arba	Dogna	Drenchia
Cercivento	Barcis	Malborghetto-Valbruna	Faedis
Comeglians	Castelnovo del Friuli	Moggio Udinese	Grimacco
Enemonzo	Cavasso Nuovo	Pontebba	Lusevera
Forni Avoltri	Cimolais	Resia	Magnano in Riviera
Forni di Sopra	Claut	Resiutta	Nimis
Forni di Sotto	Clauzetto	Tarvisio	Prepotto
Lauco	Erto e Casso		Pulfero
Ovaro	Fanna		San Leonardo
Paluzza	Frisanco		San Pietro al Natisone
Paularo	Maniago		Savogna
Prato Carnico	Meduno		Stregna
Preone	Montereale Valcellina		Taipana
Ravaschetto	Pinzano al Tagliamento		Tarcento
Raveo	Sequals		Torreano
Rigolato	Tramonti di Sopra		
Sappada	Tramonti di Sotto		
Sauris	Travesio		
Socchieve	Vajont		
Sutrio	Vivaro		
Treppo Ligosullo	Vito d'Asio		
Verzegnis			
Villa Santina			
Zuglio			